



...omissis...

Fascicolo URAV n. 3292/2023

Oggetto: Richiesta di parere concernente la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi a carico del Segretario generale del Comune di ...omissis... (prot. n. 50829 del 28 giugno 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in ordine alla sussistenza di un conflitto d'interesse a carico del **Segretario comunale che abbia assunto l'incarico di presidente di una commissione di concorso** e abbia avuto **rapporti di colleganza pregressi con due candidati** - si rappresenta quanto segue.

Al fine di verificare se la fattispecie sottoposta all'attenzione di quest'Autorità configuri un'ipotesi di conflitto d'interesse occorre effettuare alcuni preliminari chiarimenti.

Il conflitto d'interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. **La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia**, dovendosi attribuire rilievo *"a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"* (PNA 2019).

In riferimento allo svolgimento di concorsi pubblici l'Autorità con delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 ha adottato specifiche linee guida per la corretta individuazione e gestione dei conflitti d'interesse a carico dei componenti della commissione giudicatrice. In particolare, viene richiamato **l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994** recante il *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi* - citato altresì dal bando di concorso comunale - ai sensi del quale *"I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile"*. Ne deriva che *"i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche"* e che *"qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)"*.

Dunque, anche in caso di conflitto d'interessi insorto nell'ambito di una procedura concorsuale si raccomanda l'astensione del pubblico funzionario coinvolto e la sua sostituzione.

Sul tema si è espressa peraltro la giurisprudenza amministrativa precisando che l'obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi tassativamente elencati dall'art. 51 c.p.c., con conseguente divieto di interpretazione analogica della norma (Cons. Stato, VI, 30.07.2013, n.

4015 e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577, TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435, Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628). I giudici hanno, poi, attenzionato l'ipotesi dei rapporti lavorativi e/o professionali pregressi tra commissario e candidato, giungendo ad escludere la configurabilità del conflitto d'interesse in quanto non contemplati dall'art. 51 c.p.c.

Pertanto, con riguardo al caso di specie si ritiene che i rapporti di lavoro intercorsi tra il Segretario generale del Comune di ...*omissis*... e i candidati indicati non generino una situazione di conflitto d'interesse. Ad ogni modo, spetta all'amministrazione valutare se, in considerazione del tenore delle notizie di stampa, superiori ragioni di opportunità giustifichino eccezionalmente la sostituzione del presidente della commissione.

Per completezza d'istruttoria si forniscono alcuni suggerimenti tesi a migliorare la gestione dei conflitti d'interesse all'interno dell'amministrazione comunale. In particolare, si potrebbe integrare il codice di comportamento con una disposizione *ad hoc* che disciplini il caso del conflitto insorto a carico del RPCT e del Segretario generale. Ciò in quanto allo stato l'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ...*omissis*... prevede che *"In tutti i casi indicati al precedente comma in cui, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, all'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 o di altra specifica norma, si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, il dipendente deve trasmettere immediatamente al proprio dirigente una apposita comunicazione scritta in cui si specificano le ragioni poste a base della propria segnalazione. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Di tali comunicazioni e dei suoi esiti è data informazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. I dirigenti effettuano tale comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione"*. Nulla invece è statuito in ordine al soggetto competente a verificare il conflitto d'interesse del RPCT. Tale circostanza implica un ulteriore vuoto di disciplina laddove il RPCT coincida con il Segretario generale, anch'egli soggetto al Codice di comportamento. Occorre, dunque, individuare un soggetto idoneo a valutare le segnalazioni sia del RPCT che del Segretario generale, posto che tali ruoli potrebbero essere attribuiti in futuro a persone distinte.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza 26 luglio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente